

VIAGGI NOSTOP _VACANZA - ANNULLAMENTO VIAGGIO

INTEGRAZIONI

Le seguenti garanzie sono ad integrazione della Polizza e sono valide solo se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio.

ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO

Qualora all'Assicurato, a fronte della modifica o dell'annullamento prima dell'inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall'organizzazione viaggi o dal vettore aereo, una penale, Europ Assistance rimborserà l'importo di detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la tassa di iscrizione).

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:

- a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio), decesso:
- dell'Assicurato;
 - del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni, di zii, di nipoti di terzo grado, dei cognati, o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato o del diretto superiore dell'Assicurato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;
 - di un solo compagno di viaggio, purché Assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

In caso di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo familiare convivente dell'Assicurato, quest'ultimo indicherà una sola persona come "compagno di viaggio".

In caso di malattia o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico;

- b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- c) danni materiali che colpiscono la casa, lo studio o l'impresa dell'Assicurato o del compagno di viaggio per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
- d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;

- e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio;
- f) incidente al proprio mezzo di trasporto, comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) e/o verbale dei vigili, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- g) guasto al proprio mezzo di trasporto, comprovato dall'attivazione da parte della Centrale Operativa della prestazione di Soccorso Stradale, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- h) furto, smarrimento, rapina dei documenti di riconoscimento (carta identità, passaporto) dell'Assicurato o del suo compagno di viaggio necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento;
- i) altre cause certificabili e documentabili di carattere eccezionale o imprevedibile che rendano impossibile la partecipazione al viaggio.

Decorrenza e operatività:

La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio/locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.

Condizione necessaria per l'operatività della presente garanzia è che la Polizza sia sottoscritta tassativamente il giorno di iscrizione al viaggio o di conferma da parte dell'Organizzazione/Agenzia Viaggi o acquisto/prenotazione della biglietteria aerea.

Massimale:

Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Polizza che non potrà mai essere superiore a Euro 5000,00 per Assicurato. Per quanto previsto alla lettera a), in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l'insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator, in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato stesso.

Scoperto:

In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero o decesso, la

penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.

In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da malattia e/o infortunio, che non comportino ricovero ospedaliero, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando il numero 02/58.28.68.28 attivo 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio.

Europ Assistance potrà provvedere, con il consenso dell'Assicurato, all'invio di un medico fiduciario per valutare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da rendere impossibile la partecipazione al viaggio.

In tal caso la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10%.

Se l'Assicurato non presta il consenso all'invio del medico di Europ Assistance e presenta esclusivamente il certificato del medico curante, saranno applicati i seguenti scoperti:

20% se la penale è inferiore al 75% del costo del viaggio;

25% se la penale è superiore o pari al 75% del costo del viaggio.

In ogni caso, in presenza di viaggi il cui regolamento preveda una penale pari al 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la data di partenza, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 25%.

Qualora l'Assicurato non provveda alla denuncia telefonica entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio, ma effettui comunque la denuncia entro i limiti previsti dalle esclusioni di polizza (prima della partenza ed entro 5 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio) la penale sarà rimborsata con uno scoperto del 25%.

In caso di rinuncia non determinata da malattia, infortunio, ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'ammontare della penale stessa.

Sono esclusi dalle garanzie:

1) i casi di rinuncia causati da:

- infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni che non siano un genitore o un suocero/a dell'Assicurato o compagno di viaggio Assicurato;
- infortunio verificatosi anteriormente al momento della prenotazione e/o al momento dell'iscrizione al viaggio e/o al momento della sottoscrizione della polizza;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;
- mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone indicate al punto a);
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;

Europ Assistance Italia S.p.A.

Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41

Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Sede sociale: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

Rea 754519 - P. IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Europ Assistance Holding S.A.

www.europassistance.it

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.



VIAGGI NOSTOP _VACANZA - ANNULLAMENTO VIAGGIO

- motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
 - furto, rapina, smarrimento dei documenti di viaggio;
 - a parziale deroga dell'art. 1.4 Esclusioni sono esclusi i casi di rinuncia per malattia in atto al momento della prenotazione del viaggio e/o sottoscrizione della polizza.
- 2) casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio/locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa.
- 3) i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 2) cade successivamente alla data di inizio del viaggio/locazione.

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando il numero 02/58.28.68.28. attivo 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio per poter usufruire, se le condizioni lo consentano, dell'applicazione di uno scoperto inferiore come indicato nel paragrafo "Scoperto" o comunque entro i termini previsti al paragrafo "Esclusioni".

Nel caso in cui l'Assicurato chiami entro le 24 ore di cui sopra, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell'Assicurato, ad inviare un proprio medico al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua par-

tecipazione al viaggio e per il rilascio dell'apposito certificato.

Se l'Assicurato non dovesse consentire ad Europ Assistance di inviare il medico, verrà applicato uno scoperto pari a quanto indicato nel paragrafo "Scoperto".

Europ Assistance si riserva la facoltà di non inviare il proprio medico.

Nel corso della denuncia telefonica dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di polizza;
- la causa dell'annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell'Assicurato.

Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una delle persone indicate al punto a), la denuncia dovrà riportare:

- l'indirizzo dove sono reperibili tali persone;
- tipo patologia;
- inizio e termine della patologia.

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano i seguenti documenti:

- copia della polizza;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della constatazione amichevole di incidente

- denuncia di sinistro - (C.I.D.) e/o verbale dei vigili;

- in caso di smarrimento/ furto/ rapina dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto/ smarrimento più la documentazione attestante il rifacimento;

- certificazione e documentazione atta a dimostrare l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento e l'impossibilità a partecipare al viaggio;

- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;

- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;

- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;

- fattura dell'Organizzazione relativa alla penale addebitata;

- programma e regolamento del viaggio;

- documenti di viaggio (visti, ecc.);

- contratto di prenotazione viaggio.

In caso di penale addebitata dal vettore aereo:

- conferma dell'acquisto del biglietto o documento analogo;

- ricevuta di pagamento del biglietto;

- dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata;

- copia del biglietto aereo annullata in caso di addebito parziale della penale;

- originale del biglietto aereo in caso di addebito totale della penale;

Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio/locazione non utilizzati dall'Assicurato.